

## Corte dei conti. Inapplicabile il Dl Pa in caso di cambio di ente

# Lo stipendio del segretario non può essere «alleggerito»

**Arturo Bianco**

■ Vi sono molti dubbi sulla legittimità del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei segretari comunali che passano a un ente di fascia inferiore, in quanto questa materia si deve considerare compresa nella contrattazione collettiva. In ogni caso sono esenti i segretari in disponibilità.

Sono queste le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 52 del 3 ottobre. Se questa "coraggiosa" tesi sarà confermata, si pongono seri dubbi sulla legittimità della diminuzione del trattamento economico dei segretari che sono passati in un Comune di classe inferiore, soprattutto laddove tale passaggio sia avvenuto prima dello scorso 1° gennaio, data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Ricostruiamo tutti i passaggi. La legge n. 147/2013, al comma 458 ha abrogato le norme che impedivano la reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici, vale a dire l'articolo 202 del Dpr n. 3/1957, che obbligava le Pubbliche amministrazioni all'erogazione di una indennità ad personam nel caso di mobilità che determinava il peggiora-

mento del trattamento economico in godimento, e l'articolo 3, comma 57, della legge n. 537/1993, per cui questa indennità non era riassorbibile con i futuri miglioramenti e non era rivalutabile.

Sulla base di queste disposizioni, la disciolta Agenzia dei segretari comunali, con la deliberazione n. 275/2001, aveva stabilito che il segretario nominato presso un Comune della fascia immediatamente

### IL PRINCIPIO

Secondo i magistrati la materia relativa al trattamento economico è demandata alle tutele della contrattazione

inferiore rispetto a quella di iscrizione manteneva la retribuzione di posizione prevista per la propria fascia di iscrizione.

Sulla scorta della legge di stabilità l'unità di missione del ministero dell'Interno, cioè la struttura che ha preso il posto della disciolta Agenzia dei segretari, con la circolare n. 3636 (P) del 9 giugno 2014, peraltro senza revocare la deliberazione dell'Agenzia, ha chiarito che l'abolizione del divieto di reformatio

in peius si applica ai segretari comunali e provinciali, «lasciando intendere (ci dice il parere dei giudici contabili della Liguria) la non operatività della norma nei confronti del segretari comunali e provinciali che si trovano nella particolare situazione della disponibilità».

Il parere, nel confermare l'esclusione per i segretari in disponibilità, ricorda che la materia del trattamento economico dei dipendenti è dal Dlgs n. 165/2001 riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Ed ancora, si afferma che «per il futuro la regolamentazione non potrà che essere individuata dalla contrattazione collettiva». Su questa base viene tratta la seguente conclusione: «Per i segretari comunali e provinciali perdura la regolamentazione prevista dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti quantomeno sino alla nuova tornata contrattuale. La mancanza di una norma precettiva impone infatti l'applicazione ai rapporti di lavoro delle regole espressamente previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva esistente, che rappresentano le uniche fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro in esame».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

